



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

Istituto Magistrale Statale “L. Pietrobono”

Liceo Linguistico - Liceo delle Scienze Umane - Liceo Scientifico con opzione Scienze Applicate - Liceo Classico

Piazza S. Maria Maggiore, 6 - 03011 ALATRI (Fr) - Tel. 0775/435157- fax 0775/434512 – codice fiscale 80012730604

Sito Web : liceoalatri.edu.it - e-mail : from08000l@istruzione.it - PEC: from08000l@pec.istruzione.it

COMUNICAZIONE N. 36

A tutto il Personale Docente

A tutto il Personale A.T.A.

Al D.S.G.A.

Albo online / Sito Web dell'Istituto

OGGETTO: Regime delle incompatibilità nel pubblico impiego scolastico, svolgimento di incarichi extra-istituzionali e disciplina del rilascio delle autorizzazioni. Quadro normativo, adempimenti e responsabilità (D.Lgs. 165/2001, DPR 3/1957, D.Lgs. 297/1994, L. 662/1996, D.Lgs. 36/2021).

Si richiama tutto il personale della scuola – docente e ATA, sia a tempo indeterminato che determinato – alla rigorosa osservanza delle disposizioni normative che disciplinano il regime delle incompatibilità e il divieto di svolgimento di incarichi ed attività extra-istituzionali non preventivamente autorizzati dal Dirigente Scolastico.

1. Il principio di esclusività nel pubblico impiego e quadro normativo di riferimento

Il rapporto di lavoro del personale della scuola, quale dipendente pubblico, è informato al principio costituzionale di esclusività sancito dall'**art. 98 della Costituzione** («**I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione**»). Tale principio è strettamente preordinato al presidio dell'imparzialità e del buon andamento della Pubblica Amministrazione di cui all'art. 97 della Costituzione.

La base di tale principio è costituito dall'art. 53 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, il quale fa espressamente salva la disciplina generale delle incompatibilità contenuta negli artt. 60 e seguenti del Testo Unico approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3.

Ai sensi dell'art. 60 del D.P.R. 3/1957, **l'impiegato pubblico**

«non può esercitare il commercio, l'industria, né alcuna professione o assumere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società o enti per le quali la nomina è riservata allo Stato e sia all'uopo intervenuta l'autorizzazione del ministro competente».

Tale vincolo di esclusività opera **nei confronti di tutto il personale (a tempo pieno o con orario superiore al 50%)**, indipendentemente dal carattere a tempo indeterminato o determinato del rapporto, ed è esteso anche durante i periodi di aspettativa o sospensione cautelare dal servizio, tranne le sole e tassative ipotesi di aspettativa normativamente previste (art. 18, c. 3, CCNL 2007; art. 23-bis del D.Lgs. 165/2001; art. 18 della Legge 183/2010). Si rammenta che la materia delle incompatibilità è riservata alla legge e non è derogabile dalla contrattazione collettiva (art. 2, c. 1, lett. c, n. 7, Legge 421/1992).

2. Dichiarazione all'atto della presa di servizio e divieto di aggiramento

All'atto della stipula del contratto individuale di lavoro e della contestuale assunzione in servizio, il dipendente ha l'obbligo giuridico di dichiarare per iscritto di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità richiamata dagli artt. 53 del D.Lgs. 165/2001 e 508 del D.Lgs. 297/1994. La sussistenza di una situazione di incompatibilità ostativa impedisce a monte la stipula del contratto o l'assunzione in servizio; il dipendente è tenuto a cessare tempestivamente l'attività incompatibile prima dell'instaurazione del rapporto di lavoro.

In proposito, si evidenzia che la condizione di incompatibilità permane anche chiedendo l'aspettativa ai sensi dell'art. 18, c. 3, del CCNL 2007 oppure con il differimento della presa di servizio.

3. Classificazione delle attività: regime generale ed eccezioni

L'articolato quadro giuridico suddivide le attività extra-istituzionali in tre categorie fondamentali:

A) Attività incompatibili in modo assoluto (non autorizzabili): per il personale a tempo pieno o con tempo parziale superiore al 50%, risultano vietate in radice e non suscettibili di qualsiasi autorizzazione da parte del Dirigente Scolastico le seguenti attività, a prescindere dal fatto che siano svolte fuori dall'orario scolastico o che non vi sia conflitto d'interessi immediato:

- Esercizio di attività commerciali, industriali o artigianali in forma imprenditoriale (art. 2082 c.c.), connotate da organizzazione economica, stabile e professionale;
- Esercizio di attività agricola svolta in qualità di coltivatore diretto o di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) a titolo principale in modo continuativo e abituale (Cass. Civ., Sez. Lav., sent. n. 27420/2020);
- Assunzione di cariche di amministrazione, gestione, direzione o controllo in società a fine di lucro (amministratore unico, consigliere delegato, presidente o membro del CdA, sindaco/membro del collegio sindacale, socio accomandatario di S.a.s., socio amministratore di S.n.c., institore, liquidatore). Resta unicamente consentita la posizione di mero socio di capitali senza poteri gestionali né di rappresentanza;
- Assunzione di impieghi alle dipendenze di datori di lavoro privati o pubblici;
- Attività che comportino un conflitto di interessi, anche solo potenziale (art. 7 DPR 62/2013; Criteri Funzione Pubblica 24/07/2013), o che interferiscano con gli orari o i doveri d'ufficio, o che prevedano attività con gli studenti, l'uso di locali, beni e attrezzature dell'Istituto.

B) Attività incompatibili in modo relativo (soggette ad autorizzazione preventiva): Ai sensi dell'art. 53, commi 7 e seguenti del D.Lgs. 165/2001, il personale può svolgere incarichi retribuiti solo previa formale e

motivata autorizzazione scritta del Dirigente Scolastico, a condizione che gli stessi abbiano natura temporanea ed occasionale, si svolgano al di fuori dell'orario di lavoro e non configurino situazioni di conflitto:

- Libere professioni per i DOCENTI: l'art. 508, c. 15, del D.Lgs. 297/1994 consente ai soli docenti l'esercizio di libere professioni, previa autorizzazione del Dirigente Scolastico, purché non sia di pregiudizio all'orario e all'efficace assolvimento della funzione docente e non sussista conflitto di interessi. Si sottolinea che per la professione forense (Legge 247/2012) è richiesto il presupposto dell'insegnamento di materie giuridiche o l'iscrizione all'albo antecedente il 2013;
- Personale ATA: il personale ATA a tempo pieno (o con part-time > 50%) non beneficia di alcuna deroga analoga all'art. 508 e pertanto non può esercitare alcuna libera professione;
- Lezioni private (art. 508 D.Lgs. 297/1994): è fatto assoluto divieto ai docenti di impartire lezioni private ad alunni del proprio istituto. L'eventuale svolgimento di lezioni private ad allievi di altri istituti deve essere obbligatoriamente comunicato preventivamente al Dirigente Scolastico (con indicazione del nominativo e della scuola di provenienza degli alunni);
- Amministrazione di condominio: è autorizzabile solo laddove il dipendente gestisca il condominio per la cura dei propri interessi in quanto proprietario dell'unità immobiliare, e non rivesta il carattere di attività professionale rivolta al mercato;
- **Prestazioni di lavoro sportivo retribuite** (D.Lgs. 36/2021, D.M. 10/11/2023): **per compensi superiori a 5.000 euro annui** è necessaria la preventiva autorizzazione del Dirigente Scolastico (fino a 5.000 euro è sufficiente la comunicazione preventiva). *L'orario del lavoro sportivo non può in nessun caso superare il 50% dell'orario di lavoro contrattuale stabilito dal CCNL.*

C) Attività non soggette ad autorizzazione: Ai sensi dell'art. 53, c. 6, lett. da a) a f-ter) del D.Lgs. 165/2001, possono essere svolte liberamente, purché fuori dall'orario di servizio e senza pregiudizio agli obblighi d'istituto:

- Collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
- Utilizzazione economica da parte dell'autore o dell'inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali (cfr. Risoluzione MISE n. 224879/2015 per la distinzione tra opera dell'ingegno ed impresa artigiana);
- Partecipazione a convegni, conferenze e seminari in qualità di relatore;
- Incarichi per i quali è previsto unicamente il rimborso delle spese documentate;
- Formazione e docenza rivolta a dipendenti della Pubblica Amministrazione e attività di ricerca scientifica;
- Prestazioni di lavoro sportivo dilettantistico che **non superino il limite complessivo di 5.000 euro annui** (previa comunicazione scritta preventiva).

4. Regime speciale per il personale con orario a tempo parziale pari o inferiore al 50%

Per il personale con orario di lavoro part-time non superiore al 50% del tempo pieno (18 ore per ATA; 9 ore per secondaria di II grado), nonché per i supplenti brevi o fino al termine delle attività didattiche con orario

non superiore al 50%, opera la disciplina speciale di deroga di cui all'art. 1, commi 56 e seguenti della Legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Tale personale può instaurare rapporti di lavoro subordinato con datori di lavoro **esclusivamente privati (mai pubblici)** ed esercitare attività di lavoro autonomo, commerciale o professionale (anche con iscrizione ad albi). **Resta fermo l'obbligo di tempestiva comunicazione preventiva al Dirigente Scolastico, al fine di verificare la totale insussistenza di situazioni di conflitto di interessi con la funzione docente e con l'orario di servizio.**

5. Modalità di presentazione dell'istanza di autorizzazione e termini del procedimento

Il personale interessato allo svolgimento di un incarico extra-istituzionale soggetto ad autorizzazione deve presentare formale istanza al Dirigente Scolastico con congruo anticipo (almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'attività) e non può intraprendere alcuna attività prima dell'ottenimento del formale decreto di autorizzazione. **Non è ammessa in alcun caso un'autorizzazione «ora per allora».**

L'istanza deve essere corredata da documentazione idonea ad accertare: la natura giuridica dell'incarico, la denominazione del soggetto committente, le mansioni previste, le modalità e i tempi di svolgimento (con indicazione esatta dei giorni e degli orari), il compenso lordo pattuito e, per i titolari di partita IVA, il relativo codice ATECO (necessario anche per i connessi adempimenti dell'Anagrafe delle Prestazioni ex art. 53, c. 14, D.Lgs. 165/2001).

In conformità all'art. 53, c. 10, del D.Lgs. 165/2001, il termine per la conclusione del procedimento è di 30 giorni. Per gli incarichi conferiti da altre Pubbliche Amministrazioni, decorso inutilmente tale termine, l'autorizzazione si intende accordata (silenzio-assenso). Per tutti gli altri incarichi (conferiti da soggetti privati o enti pubblici economici), il decorso del termine senza formale riscontro equivale a provvedimento di diniego definitivo.

6. Conseguenze sanzionatorie, disciplinari e patrimoniali in caso di violazione

La violazione delle disposizioni sul regime delle incompatibilità comporta gravissime sanzioni sul piano dello status di dipendente, nonché conseguenze di carattere patrimoniale, disciplinare ed erariale:

- **Incompatibilità assoluta e decadenza dall'impiego:** nei casi di svolgimento di attività assolutamente incompatibili (art. 63 DPR 3/1957), il Dirigente Scolastico notifica formale diffida a cessare l'attività incompatibile entro il termine perentorio di 15 giorni. La mancata cessazione determina ipso iure la decadenza dall'impiego (provvedimento di risoluzione di diritto del rapporto lavorativo, che non ha natura disciplinare ma sanziona l'insussistenza di un requisito fondamentale per la permanenza nello status di pubblico dipendente; cfr. Corte Costituzionale sent. n. 171/1999). Resta autonoma e distinta l'attivazione del procedimento disciplinare.
- **Obbligo di versamento del compenso e danno erariale:** in caso di svolgimento di incarichi retribuiti in assenza della prescritta preventiva autorizzazione, l'art. 53, comma 7, del D.Lgs. 165/2001 stabilisce l'obbligo inderogabile per il dipendente di versare l'intero importo del compenso percepito nel bilancio dell'Istituto. In caso di mancato versamento spontaneo, l'amministrazione è obbligata alla denuncia alla Procura Regionale della Corte dei Conti per danno erariale (art. 53, c. 7-bis, D.Lgs. 165/2001; Cass. Civ., Sez. Lav., Ord. n. 6525/2024), oltre al deferimento all'Ufficio Procedimenti Disciplinari (U.P.D.).

- **Sanzioni per soggetti committenti (pubblici e privati):** qualora un'altra Pubblica Amministrazione conferisca un incarico retribuito a un dipendente della scuola senza la preventiva autorizzazione, l'atto di conferimento è nullo di diritto e il dirigente responsabile incorre in sanzione disciplinare (art. 53, c. 8). Qualora l'incarico sia conferito da privati, si applica la sanzione pecuniaria pari al doppio del compenso erogato, irrogata dagli organi competenti del Ministero dell'Economia e delle Finanze tramite la Guardia di Finanza (art. 6 D.L. 79/1997 convertito in L. 140/1997).

- **Personale in part-time:** la violazione degli obblighi di comunicazione o lo svolgimento di attività vietate da parte del dipendente in part-time $\leq 50\%$ costituisce giusta causa di recesso dal contratto di lavoro (art. 1, comma 61, Legge 662/1996; Cass. Civ. Sez. Lav. n. 23816/2026).

Si confida nella scrupolosa e responsabile osservanza della disciplina richiamata da parte di ciascun dipendente, nell'interesse della regolarità del servizio scolastico, del buon andamento della Pubblica Amministrazione e della trasparenza dell'azione educativa.

Si allegano:

- 1) Modulo_Domanda_Incompatibilita_Relativa
- 2) Modulo_Domanda_o_Comunicazione_Attività_sportiva

Alatri, 22 settembre 2026

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Simona SCARSELLA

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa